

Padova, 26 giugno 2024

Gentili Clienti
CCNL Alimentari Artigianato

Oggetto: Rinnovo CCNL.

In data **6 giugno 2024**, tra CONFARTIGIANATO, CNA e FLAI - CGIL, FAI - CISL, UILA - UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 6 dicembre 2021 per i dipendenti dell'**Area Alimentazione-Panificazione**, scaduto il 31 dicembre 2022. Il contratto ha validità quadriennale, decorre dal **1° gennaio 2023** e scade il **31 dicembre 2026**, sia per la parte economica che per quella normativa. Lo stesso CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi dei minimi contrattuali:

Livello	Aumenti a partire dal				Totale
	1° aprile 2024	1° gennaio 2025	1° novembre 2025	1° aprile 2026	
1S	78,34	52,22	71,81	66,59	268,96
1	70,33	46,89	64,47	59,78	241,47
2	64,39	42,92	59,02	54,73	221,06
3A	60,00	40,00	55,00	51,00	206,00
3	56,75	37,83	52,02	48,24	194,84
4	54,44	36,29	49,90	46,27	186,90
5	51,92	34,62	47,60	44,13	178,27
6	48,58	32,39	44,53	41,29	166,79

N.B.: Gli aumenti relativi alla prima tranches (dal 1° aprile 2024) vanno erogati in un'unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce "Arretrato CCNL". Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione. Per i part-time la corresponsione avviene con criteri di proporzionalità.

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2024) è stata prevista la corresponsione di un importo forfetario a titolo di **una tantum** pari a **160,00 euro lordi** da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Tale somma, comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, è corrisposta in 2 tranches di pari importo:

- **80,00 euro** con la retribuzione del mese di **giugno 2024**;
- **80,00 euro** con la retribuzione del mese di **settembre 2024**.

Agli **apprendisti** viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del **70%**. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei

suddetti importi di una tantum fino a concorrenza; tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

PREAVVISO

Il licenziamento del lavoratore non in prova o le sue dimissioni dovranno avvenire con un preavviso, i cui nuovi termini risultano i seguenti (per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese):

Settore alimentazione		
Livello	Operai	Impiegati
1S	-	120 giorni
1	-	90 giorni
2	-	45 giorni
3A	45 giorni	45 giorni
3	45 giorni	45 giorni
4	30 giorni	30 giorni
5	15 giorni	30 giorni
6	15 giorni	-

LAVORO INTERMITTENTE

Il ricorso a tale tipologia contrattuale è consentito a tutte le imprese rientranti nella sfera applicativa del CCNL. L'istituto è inoltre attivabile nei seguenti casi:

- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore;
- un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

È ammessa l'apposizione del termine al contratto di durata non superiore a **36 mesi**, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. il contratto a termine tra gli stessi soggetti e per mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Si conviene la conferma delle **ulteriori causali** di stipula, rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i suddetti limiti massimi:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

PERMESSI PER INSERIMENTO FIGLIO/A ASILO NIDO/SCUOLA DELL'INFANZIA

Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, al fine dell'**inserimento all'asilo nido o alla scuola d'infanzia** del figlio/a, spettano (tramite richiesta avanzata al datore di lavoro con un adeguato preavviso) spetta un permesso retribuito fino ad un massimo di **8 ore annue frazionabili**.

CONGEDO VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Ai sensi della disciplina legislativa (art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015) alle vittime di violenza di genere inserite in percorsi certificati spetta un **congedo retribuito non superiore a 3 mesi**, fruibile anche a giorni o a ore ed utilizzabile nell'arco temporale di 3 anni. Il datore di lavoro va informato con un termine di **preavviso** non inferiore a **5 giorni**, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo e producendo la necessaria certificazione.

Il CCNL prevede come condizione di miglior favore **ulteriori 3 mesi** di aspettativa. Durante quest'ultimo periodo per **2 mesi** la dipendente ha diritto a un'**indennità** erogata dall'azienda (che non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti), pari al **30%** della retribuzione tabellare. Inoltre, spetta il **diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale**, ove disponibili in organico, con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, il diritto ad essere **trasferita** presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti
I Professionisti dello Studio Bertagnin